

che abbiano 65 anni di età e 40 anni di servizio abbiano luogo gradualmente nel termine di otto mesi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PORZIO ».

Sandulli. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere se non creda opportuno ed equo che i benefici del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, relativi al computo della anzianità trascorsa in servizio militare durante la guerra siano estesi anche a coloro che, pure essendo iscritti quali praticanti notai prima della guerra, non poterono sostenere gli esami prescritti dalla legge predetta perchè impediti dal servizio militare e dal decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1646, col quale si dispose la sospensione per la durata della guerra degli esami stessi.

« Chiede anche di sapere se non si creda di stabilire tali disposizioni speciali a favore di coloro che, a causa della guerra, ottennero l'approvazione agli esami di idoneità al notariato nella seconda quindicina di gennaio 1920, cioè alla prima sessione di esame che ha avuto luogo dopo la sospensione ».

RISPOSTA. — « Il desiderio espresso dall'onorevole interrogante è attualmente argomento di studio presso questo Ministero ed è considerato con la maggiore benevolenza. Prossimamente saranno proposte delle modificazioni al decreto-legge 13 aprile 1919, n. 579, e si confida di potere allora estendere le norme dell'articolo 2 del detto decreto a favore degli aspiranti notai che a causa di richiamo alle armi furono nell'impossibilità di sostenere l'esame d'abilitazione.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PORZIO ».

Santin. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che in causa dei mal progettati e peggio, eseguiti lavori da parte del Genio militare sulla linea ferroviaria a scartamento ridotto Calalzo-Dobbiaco, il villaggio di Vallesina, nel comune di Valle di Cadore, è seriamente minacciato, ed in caso affermativo quali provvedimenti egli intenda prendere onde prevenire ed evitare eventuali disgrazie e per placare quella popolazione giustamente irritata ».

RISPOSTA. — « Il progetto per la costruzione della ferrovia a scartamento ridotto Calalzo-Dobbiaco compilato da competenti ufficiali del Genio, risponde pienamente ai voluti requisiti tecnici e di economia ed i lavori sono stati condotti a regola d'arte e con ottimi materiali, tanto che le costruzioni hanno meritato l'approvazione dei tec-

nici della Società Veneta per la costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, la quale ultima doveva prendere in consegna la ferrovia di cui trattasi.

« I fenomeni verificatisi nella Vallesina, consistenti in alcune screpolature nella galleria attraversante lo sperone Loriz e che avevano origine nella scarpata soprastante la galleria stessa, delle quali la più ampia delineava una frana del volume di circa 20,000 metri cubi, non erano causati dai lavori eseguiti per la ferrovia. Anzi tali fenomeni avrebbero certamente avuto maggiore gravità ed avrebbero arrecato maggiori danni alla strada nazionale e ai sottostanti abitati se la ferrovia in parola fosse rimasta abbandonata nell'inverno 1919-20.

« Per ovviare a tutti i suddetti inconvenienti, la Direzione lavori per la costruzione della ferrovia dispose immediatamente per l'applicazione di robuste armature in legname nell'interno della galleria, per l'abbattimento delle parti di frane più pericolose; prese insomma tutte le necessarie precauzioni per evitare disgrazie e impedire che le frane, rovesciandosi sulla ferrovia stessa e sottostante strada nazionale, determinassero un arresto anche momentaneo del transito.

« Il villaggio di Vallesina, in seguito alle disposizioni prese, approvate dall'autorità prefettizia e dall'ingegnere Capo del Genio civile della provincia, è al sicuro da oltre un mese.

« *Il sottosegretario di Stato*
« AGNELLI ».

Satta-Branca. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se, in attesa delle deliberazioni del Parlamento intorno al progetto dell'imposta sul patrimonio, ed anche in considerazione della necessità di chiare e complete istruzioni sul decreto-legge 24 novembre 1919, non creda opportuno prolungare il termine per le denunce fissate al 31 marzo corrente; ed in particolare se frattanto abbia disposto che in Sardegna e nelle altre provincie del Mezzogiorno e delle isole si debba in ogni caso tener conto, per la valutazione dei terreni, unicamente all'aliquota del 9.834850 per cento risultante dall'abbuono della legge 15 luglio 1906, n. 383, anzichè di quella del 14.04979 per cento ».

RISPOSTA. — « Come ormai sarà noto all'onorevole interrogante, con recente decreto-legge già firmato da Sua Maestà il Re e di imminente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il termine per la denuncia, agli effetti dell'imposta sul patrimonio, è stato prorogato al 31 maggio p. v. per dare modo ai contribuenti di compilare con maggiore diligenza la dichiarazione della propria consistenza patrimoniale.